



VADEMECUM REDAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Fonti normative:

- art. 121 c.p.c. (richiamato nel processo di famiglia dagli artt. 473-bis.12 c.p.c., 473-bis.16 c.p.c.; nei procedimenti di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c.; nel ricorso per Cassazione dagli artt. 366, 378 e 380 bis c.p.c.) - [link](#)
- art. 46 disp. att. c.p.c. - [link](#)
- Decreto Ministro Giustizia 7.8.2023, n. 110 - [link](#)

Regole applicabili

[A] FORMA GRAFICA DEGLI ATTI

(Art. 6 DM 110/2023)

- **MARGINI DELLA PAGINA**

La pagina deve preferibilmente essere impostata con margini, sia orizzontali che verticali, di 2,5 centimetri.

- **INTERLINEA**

La pagina deve preferibilmente essere impostata con interlinea di 1,5.

- **CARATTERE**

Deve essere utilizzato un carattere chiaro e facilmente leggibile: al riguardo, il DM indica di utilizzare caratteri di tipo corrente (es. Times New Roman, Verdana), di dimensione di 12 punti.

- **ALTRE PRESCRIZIONI**

Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

Non devono essere lasciati spazi bianchi.



Modifiche, aggiunte o soppressioni devono essere eventualmente fatte in calce all'atto con nota di richiamo (senza cancellare la parte soppressa o modificata).

[B] CRITERI DI REDAZIONE E ARTICOLAZIONE DEGLI ATTI **(Art. 2 DM 110/2023)**

Gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta e le memorie di costituzione, i controricorsi e gli atti di intervento, nonché - in quanto compatibili - gli altri atti del processo, devono essere articolati secondo la seguente struttura:

a) **INTESTAZIONE**

Contiene l'indicazione:

- dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta (*es. **TRIBUNALE DI FIRENZE***);
- della tipologia di atto (*es. **RICORSO PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE; MEMORIA EX ART.***);
- negli atti successivi a quello introduttivo, va indicato anche il numero di Ruolo Generale.

b) **PARTI DEL PROCESSO**

Negli atti introduttivi, le parti vanno indicate nel rispetto delle prescrizioni processuali (*es. **Mario Rossi, cittadino italiano, nato a Firenze, il 10.10.1950, cod. fisc. RSSMRA50R10D612X, residente in Firenze***); ovviamente andrà poi indicata anche la procura con tutti i dati del difensore (codice fiscale e indirizzo pec) e l'elezione di domicilio.

Nei successivi atti del processo, le parti vanno indicate con il solo nome e cognome.



c) **INDICAZIONE DELLE PAROLE CHIAVE**

Si tratta di parole (nel massimo di venti) che identificano in modo sintetico tipo, natura e oggetto della controversia (**es1. separazione – consensuale/giudiziale - affidamento condiviso figli - assegnazione casa coniugale – mantenimento figli – mantenimento coniuge; es2. contratto appalto – inadempimento – risoluzione del contratto – risarcimento danno**).

E' ragionevole ritenere che le parole chiave siano da indicare solo negli atti introduttivi.

d) **PARTE ESPOSITIVA**

L'esposizione dei fatti e dei motivi in diritto deve essere "distinta e specifica"; e comunque strutturata in parti dell'atto **separate e rubricate**.

In particolare:

- nella **parte in fatto**, i fatti vanno allegati secondo i criteri di sinteticità e chiarezza, facendo puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale ([link](#) alla guida esplicativa; [link](#) al video tutorial);

- nella **parte in diritto**, vanno esposte dapprima le questioni pregiudiziali e preliminari; e poi quelle di merito, con eventuale indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti.

e) **CONCLUSIONI**

Indicazione distinta di ciascuna domanda (o eccezione) pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate.

f) **MEZZI DI PROVA**



I mezzi di prova e le richieste istruttorie vanno articolati e capitolati in modo specifico in apposita sezione dell'atto.

g) **PRODUZIONI DOCUMENTALI**

I documenti indicati nella parte in fatto dell'esposizione devono essere ripetuti in apposito **indice** con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale ([link](#) alla guida esplicativa; [link](#) al video tutorial), **il cui utilizzo dà diritto alla maggiorazione fino al trenta per cento dei compensi sulla base dei vigenti parametri forensi.**

I documenti devono essere numerati con formato 001 e ss. e contenere anche un titolo (*es. doc. 001 – CUD 2023 relativo ai redditi del 2022 di Tizia*).

Nei successivi atti del processo, la numerazione dei documenti prodotti dovrà seguire progressivamente rispetto all'ultimo numero delle produzioni effettuate nell'atto precedente (non deve cioè ricominciare da 001 in ogni atto difensivo successivo).

Si fa presente che i documenti già prodotti nel corso del giudizio non devono essere prodotti nuovamente qualora vengano richiamati negli atti successivi; sarà opportuno in questo caso indicare il numero del documento e l'atto con il quale è stato prodotto.

h) **ALTRE INDICAZIONI**

Va inoltre indicato (ovviamente nel solo primo atto) il **valore della domanda principale o riconvenzionale.**

Ove proposta, va indicata in modo evidente la richiesta di distrazione delle spese.

Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va indicato (e prodotto) il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

i) **IMPUGNAZIONI**



Devono essere indicati gli estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica.

Devono essere individuati i capi della decisione impugnati con l'esposizione specifica dei motivi di impugnazione.

[C] CHIAREZZA E SINTETICITA'

Gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico:

- il difensore deve sforzarsi di esprimersi nel modo più chiaro possibile;
- il difensore deve redigere atti sintetici, senza ripetizioni, utilizzo di espressioni ridondanti, evitando di riportare i testi delle norme (è sufficiente il riferimento ai numeri degli articoli, essendo controparti e giudici muniti di codici), massime di sentenze (basterà anche in tale caso l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, se si tratti di sentenza della Cassazione oppure uno stralcio della parte rilevante della motivazione attinente al caso); evitare il COPIA-INCOLLA;
- nel contestare le deduzioni contenute negli atti della controparte, sarà sufficiente indicare il numero di pagina e le righe dell'atto avverso, indicando il motivo della contestazione.

Nelle cause di valore inferiore a euro 500.000,00, il DM stabilisce anche dei **LIMITI DIMENSIONALI**, prevedendo che l'esposizione sia contenuta nel limite massimo di:

- a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a **40 pagine** nel formato di cui sopra, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva (laddove si tratti di atto introduttivo del processo), agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;
- b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a **26 pagine**, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;



c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a **5 pagine**, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

Tuttavia, nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi e dai limiti di cui sopra sono comunque esclusi:

- l'intestazione, la parte dell'atto dove vengono indicate le parti, le parole chiave, le conclusioni, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, gli estremi dell'eventuale provvedimento impugnato, il valore della controversia, la richiesta di distrazione e l'indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l'indice e la sintesi dell'atto;
- le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
- la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
- i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

I limiti possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti: si considera giustificato il superamento dei limiti nei casi di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale.

Nel caso di superamento dei limiti, dopo l'intestazione dell'atto, il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

Si ritiene che nelle controversie di valore indeterminabile (quali, ad esempio, le controversie in materia di famiglia e di status) i limiti dimensionali non debbano essere rispettati.



I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Anche il giudice deve redigere i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri sopra esposti, in quanto compatibili.

Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.